

ECC.MO T.A.R. EMLIA-ROMAGNA - BOLOGNA  
Sez. II, R.G. 186/2024

ISTANZA DI MISURE CAUTELARI EX ART.56 C.P.A.

*proposta dalle associazioni*

- CENTRO STUDI ROSARIO LIVATINO

▪

▪


▪

▪

▪

▪

▪



tutti rappresentati e difesi da: **Prof. Avv. Mario Esposito, Prof. Avv. Giovanni Pesce, Prof. Avv. Alessandro Candido, Avv. Francesco Cavallo, Avv. Domenico Menorello, Avv. Fabio Nieddu, Avv. Gianluca Taddeo, Avv. Francesco Fersini, Avv. Andrea Taddeo**

***CONTRO***

[REDACTED]

*notiziando, per quanto occorer possa*

[REDACTED]

***PER L'ANNULLAMENTO***

- della Delibera di Giunta Regionale n. 194 del 5 febbraio 2024, con riferimento all'attribuzione di competenze in tema di "fine vita";
- della Determina del Direttore della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare n. 2596 del 9 febbraio 2024;
- della Delibera di Giunta Regionale n. 333 del 26 febbraio 2024;
- di ogni altro atto e provvedimento ad essi presupposto e/o consequenziale, di contenuto pure sconosciuto, nonché per la condanna di tutti i danni patiti e patienti nella misura che sarà evidenziata in corso di causa o ritenuta di giustizia.

\*\*\*

In data 11.3.2024 è stato notificato alla Regione [REDACTED] ricorso giurisdizionale innanzi a Codesto Ecc.mo Tribunale avverso i provvedimenti sopraindicati.

Tale ricorso, depositato il 13.3.2024, è stato assegnato alla Seconda Sezione ed ha assunto numero di R.G. 186/2024.

La Regione [REDACTED] è costituita in data 2.5.2024 attraverso l'Avv. [REDACTED]

Avverso i medesimi atti avversati con il ricorso in epigrafe indicato, proponeva un'autonoma impugnazione anche il [REDACTED] con ricorso rubricato al n. RG. 564/2024 di Codesto On.le Tribunale Amministrativo.

La difesa di parte ricorrente non ha ritenuto di proporre istanza di misure cautelari di cui al Titolo II del Libro II del d.lgs.104/2010 congiuntamente al ricorso introduttivo in quanto al tempo non si aveva notizia dell'esistenza di richieste di accesso alla (illegittima) procedura contemplata dalla Delibera di Giunta Regionale n. 194 del 5.2.2024 e, pertanto, mancava il requisito dell'attualità del pericolo.

Tale requisito sussiste, invece, in data odierna posto che la Regione [REDACTED] nel riscontrare la richiesta presentata dalla Consigliera regionale [REDACTED] (odierna ricorrente) ha comunicato che, a seguito delle informazioni assunte dalle Aziende sanitarie, sono pendenti due richieste di suicidio medicalmente assistito nel periodo compreso dall'8.2.2025 al 28.3.2025 (**doc.18**).

Tale risposta è pervenuta agli uffici della Consigliera regionale [REDACTED] in data venerdì 18.4.2025 (**doc.19**).

\*\*\*

Riguardo al *fumus boni iuris* si rinvia a quanto già scritto e dedotto in sede di ricorso introduttivo, che deve intendersi in questa sede integralmente richiamato.

Quanto al requisito del *periculum in mora* si precisa quanto segue.

La Determina del Direttore della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare n. 2596 del 9.2.2024 (**doc.2**), oggetto di gravame, ha introdotto un'incostituzionale e illegittima procedura che disciplina il percorso di suicidio medicalmente assistito, dettando tempistiche particolarmente celeri.

Precisamente è previsto che la Direzione Sanitaria trasmette la richiesta, **entro al massimo tre giorni dal suo ricevimento**, al Coordinatore della Commissione di valutazione di Area Vasta (d'ora in poi "Commissione") e al Presidente del Comitato regionale per l'etica nella clinica (COREC).

Il Coordinatore è tenuto poi a convocare tempestivamente la Commissione, in presenza o da remoto.

La Commissione deve concludere l'istruttoria con la formulazione della relazione **entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.**

Tale relazione va inviata al COREC affinché esprima il parere di competenza e quest'ultimo va espresso **entro sette giorni dal ricevimento della relazione della Commissione.**

La Commissione, a seguito del parere del COREC, redige la relazione conclusiva la quale deve essere trasmessa **entro cinque giorni dal ricevimento del suddetto parere**, al paziente o suo delegato e al Direttore sanitario dell'Azienda sanitaria territoriale di competenza e al Direttore sanitario dell'Azienda ospedaliera nel caso di paziente ivi ricoverato.

In caso di parere favorevole della Commissione, la Direzione sanitaria dell'Azienda dove deve essere svolta la procedura assicura l'attuazione della stessa.

L'effettuazione della procedura deve avvenire **non oltre sette giorni dal ricevimento della relazione conclusiva della Commissione.**

Dunque dal momento della ricezione della richiesta all'effettuazione del suicidio medicalmente assistito trascorrono al massimo 39 giorni.

Non si conosce, allo stato, l'esatto incedere delle procedure attestate nella comunicazione regionale ricevuta dalla ricorrente [REDACTED] a quale ha immediatamente inviato un'ulteriore richiesta di accesso in tal senso (**doc.20**).

In ogni caso, se la richiesta fosse stata inoltrata l'ultimo giorno considerato nella nota di riscontro all'accesso agli atti della Consiglieria [REDACTED], cioè il 28.3.2025, è evidente che il termine massimo per il completamento della procedura sarebbe previsto per il **6.5.2025**.

Tale situazione impone al presente patrocinio la necessità di formulare un'adeguata domanda cautelare nel presente ricorso.

Peraltro l'ipotizzata possibilità che, al massimo, entro il 6.5.2025 potrebbe essere eseguita una (totalmente illegittima oltreché illecita) prestazione sanitaria che procurerebbe il decesso dei pazienti in corso di valutazione, nemmeno consente, con tutta evidenza, di poter attendere l'udienza in camera di consiglio posto che la prima utile è prevista per il 15.5.2025 né vi sono i tempi tecnici consentiti per poter concedere

l'abbreviazione dei termini fino alla metà ai sensi dell'art.53 c.p.a..

La concessione di misure cautelari monocratiche, in attesa dell'udienza camerale che pure si richiede con la presente, rappresenta perciò il primo (anzi: allo stato, unico) rimedio esperibile nel caso in esame onde evitare che nelle more del presente giudizio e nell'attesa della trattazione collegiale delle persone vengano private della propria vita.

Tale privazione della vita sarebbe, peraltro, attuata dall'Amministrazione in assenza di un "diritto a morire" (come chiarito dalla Corte EDU e poi dalla Corte Costituzionale nella sentenza n.242/2019 e nella sentenza n.135/2024) e in applicazione di una mera procedura amministrativa la cui legittimità è *sub iudice*.

È evidente, quindi, la sussistenza del requisito dell'estrema gravità ed urgenza alla quale il Codice del Processo Amministrativo subordina la concessione delle misure cautelari monocratiche, prima di quelle ex art.55 c.p.a..

L'impossibilità di attendere che il Collegio si pronunci sull'istanza cautelare è lapalissiana dal momento che simile attesa comporterebbe il concreto rischio di produrre conseguenze irrimediabili, quale è la perdita della vita umana.

### **P. Q. M.**

Richiamato il ricorso introduttivo e le conclusioni ivi esposte, si chiede e conclude in sede cautelare:

- ai sensi dell'art.55 c.p.a.: *“Voglia l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale adito, ogni diversa istanza disattesa, adottare le misure cautelari richieste e per l'effetto sospendere l'efficacia dei provvedimenti impugnati e di ogni altro atto e provvedimento ad essi presupposto e/o consequenziale*
- ai sensi dell'art.56 c.p.a. *“Voglia il Presidente della sezione cui è assegnato il ricorso in epigrafe indicato disporre misure cautelari provvisorie anche affinché non vengano, nelle more dell'udienza camerale, rese prestazioni che rendano irreparabile la lesione del bene della vita per mezzo del Servizio Sanitario pubblico”.*
- in sede processuale: *“Voglia codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale valutare*

*le modalità al fine di consentire la partecipazione processuale dei soggetti direttamente interessati, i cui nominativi non sono stati resi noti a parte ricorrente”;*

- Con vittoria di spese e onorari anche per la fase cautelare, dichiarandosi i sottoscritti legali antistatari.

Documenti come da separato foliaro.

Con osservanza.

Bologna – Roma 24.4.2025

Prof. Avv. Giovanni Pesce

Prof. Avv. Alessandro Candido

Avv. Francesco Fersini

Avv. Fabio Nieddu

Avv. Gianluca Taddeo

Prof. Avv. Mario Esposito

Avv. Francesco Cavallo

Avv. Domenico Menorello

Avv. Andrea Taddeo

